

Messaggio

numero

7629

data

6 febbraio 2019

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifica dell'art. 7 LCPubb concernente la pubblicazione degli incarichi diretti ed inviti e rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD+GG "Per una maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

il 10 aprile 2017 è stata approvata dal Gran Consiglio la revisione della Legge sulle commesse pubbliche (v. Messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015), che è in attesa di entrare in vigore parallelamente all'adattamento del relativo regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP). I cpv. 5 e 7 dell'art. 7 della modifica di legge, che scaturiscono da emendamenti parlamentari, prevedono che il Cantone e i Comuni debbano pubblicare mensilmente la lista degli incarichi diretti e degli inviti ed annualmente (entro il mese di febbraio) la lista degli offerenti invitati e degli incarichi diretti sollecitati l'anno precedente.

Nell'ambito della consultazione sull'adattamento del RLCPubb/CIAP, che ha coinvolto tutte le cerchie interessate e tutti i Comuni, sono giunte numerose critiche sull'obbligo di pubblicazione ricorrente, che si aggiunge a quello annuale, già in vigore. In particolare i Comuni hanno evidenziato la complicazione e la burocrazia che sarebbero date dall'esistenza di due liste pubblicate con modalità diverse, manifestando al contempo comprensibili dubbi sulla liceità e lo scopo di rendere pubblici i nominativi degli offerenti semplicemente sollecitati ma che non hanno ottenuto l'aggiudicazione. Analoghe critiche sono emerse all'interno dell'Amministrazione cantonale e sono state informalmente segnalate dalla Commissione della gestione e delle finanze.

Il presente messaggio dà seguito a queste richieste di semplificazione, che sono ritenute coerenti con i contenuti del messaggio n. 7094.

TAVOLA COMPARTIVA

TESTO IN VIGORE	TESTO revisione 10.04.2017	TESTO PROPOSTO
<p>Tipi e scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ¹Una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva.</p> <p>²È ammessa la procedura a invito o un incarico diretto per commesse secondo le norme della presente legge.</p> <p>³Il committente rende pubblica e accessibile, per la durata di almeno 5 anni, la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a fr. 5'000.--, in particolare pubblicandola su Internet e trasmettendone copia agli interessati su supporto cartaceo o informatico.</p> <p>Campo di applicazione</p> <p>Art. 11 ¹È possibile ricorrere alla procedura ad invito:</p> <p>a) Quando la spesa prevista non supera i seguenti importi per singola commessa: fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario costruttore e di pavimentazioni stradali; fr. 50'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; fr. 250'000.-- per prestazioni di servizio;</p> <p>b) quando in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili o nessun offerente adempie ai criteri di idoneità;</p> <p>c) quando si tratti di commesse che richiedono qualità e abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti e attrezzature speciali.</p> <p>² Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.</p> <p>Incarico diretto. Definizione</p> <p>Art. 12 ¹Il committente può aggiudicare eccezionalmente una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara.</p> <p>²L'offerente deve essere rispettoso dei principi generali dell'art. 5 cpv. 1 lett. c) e d).</p>	<p>Scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ¹Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.</p> <p>²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 350'000.-- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 100'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 200'000.-- per commesse di fornitura; - fr. 250'000.-- per prestazioni di servizio. <p>³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):</p> <p>a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;</p> <p>b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;</p> <p>c) all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;</p> <p>d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso;</p> <p>e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura;</p> <p>f) il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per</p>	<p>Scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ¹Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.</p> <p>²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 350'000.-- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 100'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 200'000.-- per commesse di fornitura; - fr. 250'000.-- per prestazioni di servizio. <p>³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):</p> <p>a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;</p> <p>b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;</p> <p>c) all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;</p> <p>d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso;</p> <p>e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura;</p> <p>f) il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per</p>

<p>Campo di applicazione</p> <p>Art. 13 ¹È possibile procedere all'incarico diretto quando per singola commessa è data una delle condizioni seguenti:</p> <p>a) quando la spesa prevista non supera i seguenti importi: fr. 50'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale; fr. 30'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; fr. 50'000.-- per commesse di fornitura; fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio;</p> <p>b) sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi della protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un'adeguata alternativa;</p> <p>c) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che a sua richiesta sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;</p> <p>d) a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un'altra procedura;</p> <p>e) il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>f) nel caso di commesse aggiudicate al vincitore di un concorso di progettazione;</p> <p>g) nei casi delle eccezioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici.</p> <p>²I Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.</p>	<p>realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato; - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente; - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento; <p>h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 60'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; - fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio. <p>⁴Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.</p> <p>⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano almeno in forma elettronica, quanto prima e non oltre il mese successivo alla crescita in giudicato delle delibere, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto.</p> <p>⁶Il Cantone e i Comuni, su richiesta, rendono disponibile in forma cartacea la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto.</p> <p>⁷Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di febbraio la lista degli inviti come pure degli incarichi sollecitati l'anno precedente.</p> <p>⁸Il Cantone può estendere gli obblighi di cui ai capoversi 5, 6 e 7 del presente articolo ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.</p>	<p>realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato; - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente; - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento; <p>h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 60'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; - fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio. <p>⁴Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.</p> <p>⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano quanto prima e non oltre il mese successivo alla crescita in giudicato delle delibere entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.</p> <p>⁶Il Cantone e i Comuni, su richiesta, rendono disponibile in forma cartacea la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto.</p> <p>⁷Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di febbraio la lista degli inviti come pure degli incarichi sollecitati l'anno precedente.</p> <p>⁶Il Cantone Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al capoverso 5 ai capoversi 5, 6 e 7 del presente articolo ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.</p>
--	---	---

Mozione 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il gruppo PPD+GG “Per una maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto”

La mozione mira a far sì che nelle liste pubblicate venga specificata “*la somma totale delle diverse commesse aggiudicate a una singola ditta*” e che all’importo dettagliato di ogni commessa sia affiancata “*la somma totale delle commesse aggiudicate*”. I mozionanti auspicano inoltre che venga introdotta la possibilità di ordinare le commesse non solo alfabeticamente, ma anche per ordine di importo totale aggiudicato.

Gli obiettivi della mozione possono essere attuati con un semplice accorgimento tecnico, ovvero con la pubblicazione della lista in formato .xls (Excel) in luogo del formato .pdf. Il nuovo formato permette infatti di compiere le necessarie elaborazioni in modo da poter determinare agevolmente la somma delle commesse aggiudicate alle singole ditte, a garanzia di maggiore trasparenza. La novità sarà introdotta con l’entrata in vigore della modifica di legge.

Di conseguenza lo scrivente Consiglio propone di considerare evasa la mozione in oggetto.

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, lo scrivente Consiglio invita il Gran Consiglio ad approvare l’annessa proposta di modifica dell’art. 7 LCPubb (versione approvata il 10 aprile 2017) e a considerare evasa la mozione 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il gruppo PPD+GG.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 10 dicembre 2018

Disegno di

LEGGE

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7629 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

L'art. 7 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) approvato dal Gran Consiglio il 10 aprile 2017 è così modificato:

Art. 7 cpv. 5, 6, 7 e 8

⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.

⁶Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.

⁷*Abrogato*

⁸*Abrogato*

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

MOZIONE

Per una maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto

del 10 dicembre 2018

Grazie all'iniziativa parlamentare del 14 ottobre 2013 presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò per il Gruppo PPD+GG per la modifica dell'[art. 7 cpv. 3 LCPubb](#) della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), l'Amministrazione cantonale rende pubblica e accessibile, per la durata di almeno 5 anni, la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto con importi superiori a fr. 5'000.-. La pubblicazione avviene con due distinte liste, una per ordine di ditta e una per organo decisionale.

La modifica è stata voluta per rendere il più possibile trasparente l'agire dell'ente pubblico e permettere di reperire i dati in maniera semplice e veloce. Le liste a disposizione sul sito <https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/lista-commesse-aggiudicate-a-invito-o-incarico-diretto/> presentano chiaramente e nel dettaglio i mandati aggiudicati alle singole ditte; tuttavia, qualora ci si voglia fare un quadro generale delle commesse aggiudicate per le singole ditte è necessario scaricare l'intero documento e procedere con la somma dei singoli importi, per ogni ditta.

Con la presente mozione, il Gruppo PPD+GG chiede pertanto di:

- presentare la somma totale delle diverse commesse aggiudicate a una singola ditta; quindi mantenere l'importo dettagliato di ogni commessa ma affiancare anche la somma totale delle commesse aggiudicate. Sarebbe inoltre auspicabile, ordinarle non solo alfabeticamente, ma anche per ordine di importo totale aggiudicato. Questo permetterebbe una maggiore trasparenza e reperibilità nella fornitura e ricerca dei dati.

Nadia Ghisolfi
Per il Gruppo PPD+GG